

## **STRUTTURA COMPLESSA DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**

**Procedura integrata Valutazione V.I.A. e Modifica A.I.A.**

### **RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO**

**Risultato atteso:**

**B2.01 – contributo G07\_2021\_00557\_001**

**B2.02 - contributo G07\_2021\_00792\_001**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per: 1. Fase di valutazione VIA (art. 4 e 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 2. Riesame AIA (art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29ter D.Lgs. 152/2006). Polo di Trattamento Rifiuti di Asti, fraz. Quarto Inferiore 273/D.

**PROPONENTE:** Soc. GAIA S.p.A.

**COMUNE:** Asti

<b>Redazione</b> (ogni Tecnico per il proprio settore di competenza)	<b>Arch. Alessandro Boano</b>	<i>Alessandro Boano</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	<b>Dott.ssa Valeria Gai</b>	<i>Valeria Gai</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	<b>Dott.ssa Sabrina Mozzone</b>	<i>Sabrina Mozzone</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	<b>Dott.ssa Elena Scagliotti</b>	<i>Elena Scagliotti</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	<b>Dott. Claudio Varaldi</b>	<i>Claudio Varaldi</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	<b>Dr.ssa Sara Vazzola</b>	<i>Sara Vazzola</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	<b>Responsabile S.S. Servizio territoriale di Asti Dott. Davide Guasco</b>	
<b>Approvazione</b>	<b>Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est dott.ssa Marta Scrivanti</b>	

## 1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione, relativa all'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per: la fase di valutazione VIA (art. 4 e 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed il riesame dell'AIA (art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29ter D.Lgs. 152/2006) relativa al polo di Trattamento Rifiuti di Asti, fraz. Quarto Inferiore 273/D, predisposta dalla Società GAIA S.p.A. e trasmessa dalla Provincia di Asti.

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente.

## 2. Aspetti procedurali e sintesi del progetto presentato

Il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi all'impianto esistente ed autorizzato

- Ampliamento verso est dell'area impiantistica, al di sopra di aree già a disposizione di GAIA Spa, con la conseguente realizzazione di una nuova tettoia destinata alle attività di selezione e pressatura dei rifiuti ingombranti, selezione e pressatura della carta, e messa in riserva del materiale imballato, del CSS e dei RAEE, nonché altre attività correlate;
- Realizzazione di un nuovo fabbricato costruito in continuità con l'edificio destinato al pretrattamento del RSU e il capannone delle biocelle entrambi esistenti, destinato al potenziamento dell'impianto di produzione del CSS combustibile;
- Realizzazione di un nuovo biofiltro, realizzato in continuità ai biofiltri esistenti, per il trattamento delle arie aspirate dal nuovo fabbricato (CSS) e dalla zona di trasferimento.
- Potenziamento dell'impianto di selezione imballaggi misti e in plastica, e attivazione della attività come Centro di Selezione Secondaria COREPLA (nel seguito CSS imballaggi)

Il percorso autorizzativo per l'approvazione del progetto prevederebbe l'assoggettamento alla fase di Verifica di VIA (Screening), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/98 e s.m.i. (Art.10). Tuttavia, G.A.I.A. S.p.A., propone l'attivazione volontaria del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprensivo al suo interno della fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale il quale accompagna altresì gli ulteriori opportuni procedimenti correlati, in riferimento ad ogni atto, autorizzazione, concessione, nulla osta, parere ed atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione della suddetta opera.

Nel caso specifico, inoltre, l'impianto in oggetto procederà altresì alla MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA la quale ricomprende altresì l'autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti (ai sensi dell'Art. 208 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) nonché gli ulteriori titoli abilitativi relativi alle altre componenti ambientali necessarie all'esercizio dell'impianto.

Il polo di trattamento rifiuti G.A.I.A. Spa è situato nel Comune di Asti, frazione Quarto Inferiore, 273/D, in una zona industriale. Il progetto prevede la riqualificazione dell'impianto già esistente e la realizzazione (con acquisizione di una nuova area ad est dell'impianto, ad oggi già a disposizione di GAIA) di una nuova parte di impianto dedicata allo stoccaggio di CSS e ad attività di trasferimento, selezione e pressatura dei rifiuti ingombranti, selezione e pressatura della carta, e messa in riserva del materiale imballato, del CSS e dei RAEE, nonché altre attività correlate.

### **3. Valutazione della documentazione presentata e richiesta di integrazioni**

#### **3.1 Procedura di VIA - Valutazione**

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato risponde alle indicazioni richieste dalla normativa di settore. In generale si rileva la necessità di definire compiutamente se le aree individuate all'ampliamento dell'impianto presentano i necessari requisiti di conformità urbanistica e verificano il rispetto dei vicoli presenti ed evidenziati in documentazione.

In considerazione della durata della fase di cantiere, necessaria a riqualificare ed ampliare l'impianto autorizzato, si chiede di dettagliare l'attuazione del progetto in relazione al funzionamento dell'impianto e ai possibili impatti sulle diverse matrici e componenti ambientali in questa particolare fase individuando le opportune modalità gestionali al fine di minimizzare gli impatti attesi.

#### **3.2 Procedura di AIA - Riesame e modifica sostanziale**

Il presente paragrafo valuta la documentazione pervenuta dalla ditta per la modifica sostanziale, con contestuale riesame, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Asti n. 1675 del 30/04/2013 e s.m.i. (attività IPPC 5.3a).

Nello specifico, il riesame è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, concernenti il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

L'istanza di modifica sostanziale, contestualmente agli aspetti dettagliati al cap. 2 del presente contributo, include l'aumento della potenzialità di impianto, rispetto alle 96700 t/anno attualmente autorizzate: la nuova potenzialità richiesta è pari a 167.000 t/a.

Circa la presentazione e la discussione delle BATc, si segnala la necessità di una riformulazione in cui siano riportati il testo completo delle BATc e un'analisi specifica e puntuale relativa alle BATc applicabili calata sul caso in esame: la ditta ha effettuato una disamina poco dettagliata, sia nei casi di applicazione (fa riferimento a documentazione aziendale interna che però non viene presentata) sia di non applicabilità (non ha supportato la decisione con idonea argomentazione), per cui si chiede di integrare su questi punti.

Si segnala inoltre la presenza di alcuni refusi (a titolo di esempio, la BATc 28, anziché all'attività di trattamento meccanico dei rifiuti, è stata erroneamente attribuita all'attività di trattamento dei RAEE e, conseguentemente, dichiarata non applicabile). Si richiama infine l'attenzione in merito al rispetto delle condizioni che permettono di considerare effettivamente "applicate" le singole BATc in relazione al numero di tecniche adottate tra quelle elencate nelle BATc stesse (tali condizioni sono di solito esplicitate come premesse a detti elenchi). Le integrazioni sopra richieste dovranno tenere conto anche di tutti questi aspetti.

##### **3.2.1 Gestione rifiuti**

In relazione a quanto predisposto dal proponente, si rilevano i seguenti aspetti:

1. Si prende atto che non sono previste modifiche della tipologia dei rifiuti gestiti ma solo un aumento dei quantitativi (tramite ampliamento dell'impianto) e quindi un miglioramento della potenzialità e della funzionalità dell'impianto.
2. Nulla si ha da eccepire circa la richiesta di:
  - realizzazione di un nuovo edificio per il pretrattamento rifiuti indifferenziati volto al potenziamento dell'impianto CSS;

- ampliamento aree di gestione rifiuti mediante realizzazione di una nuova tettoia sotto cui saranno effettuate le operazioni di selezione e pressatura ingombranti, selezione e pressatura carta, messa in riserva CSS, messa in riserva RAEE;
  - potenziamento impianto selezione imballaggi in materiali misti e plastica, facendolo diventare centro COREPLA;
  - installazione nuovo biofiltro in continuità con gli esistenti, per la purificazione dell'aria aspirata dal nuovo edificio in progettazione.
3. Si prende atto che circa i flussi operativi dei rifiuti non sono previste modifiche.
  4. Al momento non si ritiene di dover apportare modifiche al PMC per quanto concerne la matrice rifiuti.
  5. Si rammenta che tutta la lavorazione dovrà avvenire su superficie pavimentata, i rifiuti mantenuti in contenitori atti all'uso, con idonei sistemi di contenimento o di gestione degli sversamenti accidentali, ben distinti e separati tra loro ed individuati da apposita cartellonistica.
  6. Si chiede che venga previsto un piano di controllo e manutenzione delle pavimentazioni impermeabilizzate.
  7. Circa la classificazione End of Waste si conviene con quanto dichiarato in relazione dall'istante.
  8. Si rammenta che la planimetria inerente agli stoccaggi dei rifiuti in azienda dovrà essere assolutamente vincolante, tutte le modifiche, anche di carattere eccezionale, dovranno essere tempestivamente comunicate, e dovrà ricalcare in modo esatto quella presentata ai VVFF per il rilascio del CPI.
  9. Circa la presentazione e la discussione delle BATc si richiama quanto già espresso al par. 3.2.
  10. Per quanto riguarda la BATc 2, la BATc 4 e la BATc 5 l'azienda deve presentare le procedure messe in atto per garantire l'aderenza dell'attività alle medesime, dettagliando in particolare le procedure di accettazione, caratterizzazione, gestione, cernita e segregazione dei rifiuti.

### **3.2.2 Atmosfera, Emissioni e Qualità dell'aria**

#### Aspetti emissivi

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera, gli interventi oggetto di modifica sostanziale corrispondono a:

- potenziamento del sistema di biofiltrazione, mediante l'installazione di due ulteriori unità, collegate ai due nuovi punti di emissione E9 ed E10;
- installazione, sulle tramogge di alimentazione di alcuni macchinari della linea di selezione degli imballaggi in plastica ed in materiali misti (CSS imballaggi), di una cappa per l'aspirazione di eventuali polveri. Il flusso di aria sarà avviato ad un nuovo punto di emissione (E11) posto all'esterno del capannone e dotato di filtro a maniche.

Per quanto riguarda i limiti proposti per i punti di emissione da E5 a E10 (biofiltri), si prende favorevolmente atto del nuovo limite per polveri totali, pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> (0,1 kg/h), in linea con quanto previsto alla Tabella 6.7 (BAT-AEL) della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, in luogo dei 10 mg/Nm<sup>3</sup> attualmente autorizzati; si prende inoltre favorevolmente atto del limite per NH<sub>3</sub>, di cui viene confermato il valore pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> (0,1 kg/h), in linea con la suddetta tabella 6.7.

Si richiede di argomentare l'eliminazione dell'H<sub>2</sub>S dai parametri attualmente soggetti a limite nella determina in vigore (2 mg/Nm<sup>3</sup>), in relazione alla situazione aziendale (pur posta l'assenza

dell'H<sub>2</sub>S nella suddetta tabella 6.7): si osserva a tal proposito che anche la BATc 8 elenca il parametro H<sub>2</sub>S tra quelli oggetto di monitoraggio associato alla BATc 34, così come anche il Modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA (v. par. 3.2.5); si richiamano inoltre le note (4) e (5) della BATc 8.

Sebbene i BAT-AEL di cui alla tabella 6.7 risultino comunque rispettati, si richiede altresì di argomentare l'aumento del limite di odori dalle 200 u.o. attualmente autorizzate alle 300 u.o. proposte, in relazione alla situazione aziendale e ai dati emersi dai monitoraggi a camino (cfr. Relazione Annuale 2019).

Infine, per quanto riguarda il parametro TVOC, anche in relazione ai dati emersi dai monitoraggi a camino (cfr. Relazione Annuale 2019), la scrivente Agenzia non ritiene condivisibile la proposta della ditta di aumentare il valore limite da 20 mg/Nm<sup>3</sup> (0,4 kg/h) a 40 mg/Nm<sup>3</sup> (0,8 kg/h), anche al netto dell'adozione di una metodica di campionamento differente e nonostante i BAT-AEL di cui alla tabella 6.7 risultino in entrambi i casi rispettati, ritenendo pertanto adeguato il limite attualmente autorizzato.

Si prende favorevolmente atto dei limiti proposti per il nuovo punto di emissione E11, pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> (0,15 Kg/h) per polveri totali, in linea con quanto previsto alla Tabella 6.3 (BAT-AEL) della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

Si fa presente che, ai fini di agevolare il corretto svolgimento delle operazioni di controllo, si ritiene fondamentale che i limiti di tutti i camini indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni siano espressi sia in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>), sia in flusso di massa (kg/h).

Si richiede di descrivere con maggior dettaglio la tipologia e le caratteristiche dei biofiltri esistenti e di nuova installazione a servizio dei punti di emissione da E5 a E10: si ritiene che tali biofiltri debbano risultare in linea con tutte le prescrizioni impiantistiche e gestionali elencate alla scheda BF.01 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013 (adottato dalla scrivente Agenzia come riferimento tecnico per gli impianti di abbattimento), che si richiede pertanto di dettagliare punto per punto (una parte di tali caratteristiche sono già state elencate nella tabella di pag. 7 della Relazione impianto aria "AIR\_001", risultando in linea con le rispettive prescrizioni di cui alla scheda BF.01 suddetta).

Si segnala la mancanza di una descrizione del filtro a maniche a servizio del punto di emissione E11, che si richiede di produrre. La scrivente Agenzia ritiene che tale filtro a maniche debba risultare in linea con tutte le prescrizioni impiantistiche e gestionali elencate alla scheda D.MF.01 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013: si richiede pertanto di esplicitare punto per punto le corrispondenti caratteristiche del filtro adottato.

Per quanto riguarda i punti di emissione elencati nella documentazione, si fa innanzitutto presente che il punto di emissione corrispondente al gruppo elettrogeno a gasolio avente potenzialità nominale pari a 400 Kw, attualmente elencato nella D.D. della Provincia di Asti n. 1675 del 30/04/2013 e s.m.i. come "E9", dovrà risultare elencato anche nel quadro riepilogativo della nuova determina (ad esempio, come E12). Analogo discorso vale per il punto di emissione collegato al "filtro a carboni attivi per l'abbattimento degli odori che potrebbero saltuariamente prodursi durante le fasi di riempimento dei silos dei percolati di impianto" (citato a pag. 9 del documento contenente il PMC), in merito al quale si richiede di fornire maggiori dettagli.

In generale, si fa presente che tutti i punti di emissione collegati a caldaie ad uso civile e/o produttivo (anche sottosoglia), postazioni di ricarica batterie, impianti di emergenza, sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto (specificando, per questi ultimi, se come fluido per il raffreddamento o riscaldamento viene utilizzata esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo) dovranno a loro volta risultare



elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (unitamente, per quanto riguarda le caldaie, all'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato).

Si richiede pertanto di produrre un quadro riepilogativo delle emissioni comprensivo di tali camini.

A titolo di esempio (il seguente elenco non è esaustivo), dovranno essere senz'altro elencati i punti di emissione collegati alle due caldaie a gpl da 111,3 KW (marca HOVAL, per riscaldamento uffici) e da 23,4 KW (riscaldamento spogliatoi), i punti di emissione collegati ai Gruppi Frigo/Pompe di calore AERMEC e, in generale, tutti i punti di emissione collegati agli impianti elencati nel documento "AIA\_W Libretti degli impianti di combustione", oltre ai camini collegati al gruppo elettrogeno e allo sfiato dei silos, sopra citati.

Per quanto riguarda i punti di emissione collegati a caldaie, si ricordano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, come modificato dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020. Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2 mg/Nm<sup>3</sup>. Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Si richiamano le seguenti prescrizioni impiantistiche e gestionali:

- le procedure di manutenzione dei sistemi di aspirazione e di abbattimento dovranno risultare in linea, per modalità e frequenza, con quanto indicato e previsto dalle rispettive ditte costruttrici. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli;
- qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di aspirazione o degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; in caso contrario, dovrà essere presentata istanza di deroga al Sindaco del Comune di appartenenza;
- tutti i punti di emissione indicati nel quadro riassuntivo dovranno essere opportunamente identificati, a sbocco verticale verso l'alto e muniti di idoneo tronchetto di presa raggiungibile in sicurezza;
- riguardo la misura ed il numero di bocchelli di campionamento, le caratteristiche fisiche dei condotti di emissioni ed il loro accesso in sicurezza si faccia riferimento alla normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008).

Al fine di limitare le emissioni diffuse e gli odori, si ritiene che il nuovo varco previsto in una delle pareti del fabbricato delle biocelle, progettato al fine di consentire il passaggio dei mezzi, debba risultare chiuso quando non utilizzato a tale scopo.

Per quanto riguarda l'applicazione delle BATc relative alle emissioni in atmosfera, innanzitutto si richiama integralmente quanto già espresso al par. 3.2. Si segnala altresì l'erronea dichiarazione di assenza di scarichi gassosi, espressa dal proponente in riferimento al punto XI della BATc 1: conseguentemente, gli stessi non sono stati esaminati in relazione alla BATc3, non permettendo pertanto di verificare l'effettiva applicazione di quest'ultima; in merito alla BATc3, si segnala inoltre la necessità di un'effettiva e compiuta valutazione dell'inventario dei flussi, ottenuta sviscerando i diversi punti considerati dal documento europeo, ove applicabili (l'applicazione corretta è correlata anche ad altre BATc, tra cui la BATc 8).

In riferimento a quanto previsto dalla BATc 8 (e a quanto indicato nel Modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, v. par. 3.2.5), i monitoraggi di odori (o

NH<sub>3</sub> e H<sub>2</sub>S) e di TVOC per i punti di emissione da E5 a E10 e i monitoraggi di polveri per i punti di emissione da E5 a E11 dovranno avere cadenza semestrale, come previsto dal proponente nella bozza di PMC; inoltre, in ottemperanza alla BATc 8, dovranno essere adottate le seguenti metodiche, nelle loro versioni più aggiornate: EN 12619 per TVOC, EN 13725 per odori ed EN 13284-1 per polveri totali.

Si resta in attesa degli approfondimenti richiesti al par. 3.2 per confermare l'effettiva applicazione delle BATc 25 e BATc 34 in relazione ai sistemi di abbattimento adottati.

### Atmosfera e qualità dell'aria

È stata effettuata una "Simulazione previsionale dell'impatto delle emissioni in atmosfera" utilizzando il modello di dispersione CALPUFF (US EPA), al fine di ottenere una stima più realistica della dispersione degli odori, delle emissioni di ammoniaca e PM<sub>10</sub>.

Sono stati considerati due scenari:

- a. scenario ante operam (stato attuale dell'impianto)
- b. scenario post operam (impianto modificato a regime)

Il quadro emissivo considerato è stato così strutturato:

- emissioni convogliate: le concentrazioni e portate volumetriche massime attese per ciascun inquinante
- emissioni odorigene diffuse ante operam: risultati di misurazioni olfattometriche delle emissioni dell'impianto
- emissioni odorigene diffuse post operam: dati ottenuti da installazione analoga di altro gestore per le sorgenti non presenti nella configurazione attuale.

Sono stati utilizzati i dati meteorologici LAMA forniti da ARPAE Emilia Romagna per l'anno 2019.

I risultati ottenuti indicano che, l'indice di impatto olfattivo simulato per lo scenario post operam è prossimo al criterio superiore di valutazione (5 ouE/m<sup>3</sup>) ad una distanza di circa 300m presso l'area industriale situata a nord – nord-est dell'impianto. Ricadono nel criterio mediano, ossia > 3 ouE/m<sup>3</sup> e nel criterio inferiore (> 1 ouE/m<sup>3</sup>) i ricettori situati presso l'area autostradale del casello di Asti Est, la zona industriale di Quarto d'Asti (Vetreria) e il nucleo abitativo Olivero di Asti, l'impatto risulta trascurabile presso gli altri ricettori sensibili considerati.

I risultati dello studio previsionale individuano la presenza di contributi in termini di concentrazione di odore come probabili disturbi olfattivi è quindi necessario adeguare ed implementare gli elementi progettuali-impiantistici da comprendere nel Piano di Gestione degli Odori (BATc 12 - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018) quale importante attività preventiva di mitigazione del disturbo olfattivo.

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio e controllo, al raggiungimento della configurazione progettuale e ad impianto a regime, sarebbe auspicabile procedere a misure in olfattometrica dinamica (UNI EN 13725:04) sia per i biofiltri sia per le sorgenti diffuse possibili fonti di disturbo olfattivo.

Le segnalazioni di disturbo olfattivo riconducibili all'impianto "Polo di trattamento rifiuti Valterza", pervenute a questa Agenzia nel corso degli anni indicano come aree maggiormente esposte a molestia olfattiva quelle di Corso Alessandria e Frazione Valterza – località Olivero ubicata oltre l'autostrada A21, a conferma di quanto indicato dal modello previsionale. A tal proposito si chiede di effettuare un monitoraggio mediante l'utilizzo di nasi elettronici, il cui posizionamento, durata delle campagne di misura, eventuale estensione del periodo di monitoraggio anche in corrispondenza di condizioni meteorologiche non gravose da concordare con la struttura scrivente.



Risultano accettabili i contributi delle emissioni dell'impianto per quanto riguarda i parametri ammoniacale e PM10.

### **3.2.3 Rumore e vibrazioni**

La documentazione previsionale di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 2/02/2004. I dati analizzati non segnalano incompatibilità ambientali per quanto riguarda la matrice rumore. Si propone, al fine di verificare l'adeguatezza delle stime previsionali effettuate e la corretta posa in opera di tutte le componenti dell'impianto e dei relativi interventi di contenimento delle emissioni acustiche, di effettuare una campagna di rilievi fonometrici in concomitanza al pieno regime dell'impianto volti a verificare sia le emissioni dei singoli macchinari sia i livelli di rumore in corrispondenza del sistema ricettore. Questi aspetti dovranno essere inseriti nel Piano di Monitoraggio coerentemente agli aspetti di VIA e AIA.

### **3.2.4 Acque, scarichi e Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio**

In riferimento alle analisi condotte nello Studio di Impatto Ambientale si rileva una buona impostazione, riferita alla parte delle acque, sia come dati utilizzati sia come inquadramento. Per quanto concerne il piano di gestione non si segnalano criticità; risulta completo ed il trattamento individuato per le acque di prima pioggia adeguato.

### **3.2.5 PMC**

Si prende atto del piano di monitoraggio e controllo dell'installazione presentato dal proponente: si richiede che, tenuto conto della casistica in esame, tale documento venga integrato, anche per quanto riguarda i contenuti delle tabelle e l'elenco degli indicatori ambientali, con quanto previsto nel modello di PMC che a tal fine si allega, predisposto dal coordinamento AIA attivo internamente ad Arpa, riguardante la categoria IPPC 5, in cui ricade l'installazione in esame.

## **4. Terre e rocce da scavo**

Si prende atto, in modo positivo, di quanto definito nel Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato. Si chiede che, contestualmente alla trasmissione delle integrazioni, venga presentato il Piano di utilizzo che dovrà indicare la sua durata e contenere informazioni di dettaglio sui seguenti aspetti: cronoprogramma dei diversi scavi e i volumi movimentati, necessità di siti di deposito intermedio e i siti di destinazione individuati con i necessari titoli abilitativi. Rispetto ai possibili impatti occorre definire le modalità di gestione delle terre durante la fase di cantiere, i diversi percorsi dei mezzi e le modalità proposte per la gestione e controllo delle specie esotiche (riferimento [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf)).

## **5. Conclusioni**

Sulla base di quanto evidenziato nel presente contributo ed in considerazione della tipologia di progetto presentato si ritiene necessario che la documentazione trasmessa venga opportunamente integrata in modo da risultare conforme alle normative di settore e valutabile rispetto alle analisi sulle matrici e componenti ambientali potenzialmente maggiormente interessate dalle operazioni previste in progetto.

Allegati:

- Modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA